

DECRETA

1. Prendere atto della nota prot. n. 00057/sp del 24 luglio 2013 dell'Assessore regionale alle «Attività Produttive», Dott. Demetrio Arena e, per l'effetto, assegnare presso la Sua struttura speciale, in qualità di componente, l'arch. Alessandra De Sossi, dipendente della Giunta regionale, matricola 263855, in servizio presso il Dipartimento n. 5 Attività Produttive;

2. Stabilire che, salvo eventuale revoca per sopravvenuta carenza dell'elemento fiduciario, o sopravvenuta incompatibilità, l'incarico ha durata fino alla cessazione della carica di Assessore regionale del Dott. Demetrio Arena che ne ha richiesto la nomina ed al verificarsi di una qualsiasi delle richiamate ipotesi, l'Arch. De Sossi, dovrà fare rientro presso il Dipartimento di appartenenza, senza ulteriori provvedimenti e/o comunicazioni;

3. Stabilire, inoltre, che l'assegnazione di che trattasi decorrerà dalla data di presa di servizio che dovrà essere comunicata al Dipartimento «Organizzazione e Personale» e dovrà essere successiva alla data di adozione del presente Decreto;

4. Dare mandato ai Settori Giuridico ed Economico del Dipartimento «Organizzazione, e Personale» per l'adozione degli atti conseguenziali di competenza;

5. Notificare il presente atto all'Arch. Alessandra De Sossi ed a tutte le strutture interessate;

6. Disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, li 28 agosto 2013

Il Presidente della Giunta Regionale
Scopelliti

Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALEDELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
29 luglio 2013 n. 268

Proposta di recepimento delle linee guida in materia di tirocini, approvate in Accordo Stato/regioni 24 gennaio 2013 – Regione Calabria.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

— la Legge Regionale 19 febbraio 2001, n. 5 «Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469» e s.m.i.;

— l'art. 3, della L.R. n. 5/2001 e s.m.i. (di cui alle LL.RR. 2 maggio 2001, n. 7, 5 ottobre 2007, n. 22 e 29 dicembre 2012, n. 34);

— la Legge Regionale 12 agosto 2002 n. 34 (nel Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. l'11 gennaio 2006, n. 1, 24 novembre 2006, n. 15, 5 gennaio 2007, n. 1, 31 dicembre 2009, n. 58, 29 dicembre 2010, n. 34 e 29 dicembre 2010, n. 34);

— l'art. 1 c. 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012 n. 92 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

— la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle regioni in materia di tirocini formativi e orientamento;

— l'Accordo Governo, Regioni, Province Autonome sulle Linee guida in materia di tirocini sottoscritto in data 24 gennaio 2013, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 34 e 36 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

CONSIDERATO CHE:

— l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 è finalizzato a fornire un quadro di riferimento nazionale comune per l'esercizio da parte delle Regioni e Province Autonome delle potestà legislative e amministrative spettanti, attraverso la sistemazione dei diversi provvedimenti assunti in materia, qualificando lo strumento del tirocinio e contrastando un utilizzo distorto anche in vista di contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l'occupazione;

— l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 prevede che le Regioni e Province Autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nell'organizzazione dei relativi servizi si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente Accordo;

— che le richiamate Linee Guida Nazionali fissano alcuni standard minimi di carattere disciplinare, entro i quali le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà di stabilire disposizioni di maggior tutela, anche articolando le modalità di riconoscimento

dell'indennità di partecipazione, di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), al fine di contrastare l'utilizzo distorto dell'istituto;

RITENUTO NECESSARIO:

— approvare le Linee Guida regionali alla luce delle «Linee – guida in materia di tirocini» approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 24/1/2013;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale»;

VISTA la L.R. n. 19 del 4 settembre 2001 – Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il decreto n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante «separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;

Su proposta dell'Assessore al Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, Nazzareno Salerno, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dai dirigenti preposti, a voti unanimi;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

— disciplinare, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la materia dei tirocini formativi e di orientamento e dei tirocini di inserimento/reinserimento nonché dei tirocini estivi, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Regionali che fanno parte integrante della presente delibera;

— approvare le Linee Guida Regionali (Allegato A) secondo quanto previsto dall'Accordo Stato/Regioni del 24 gennaio 2013, unitamente al modello di convenzione e di progetto formativo, parti integranti della presente proposta di deliberazione;

— pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza*

*Il V. Presidente
F.to Stasi*

(segue allegato)

Allegato A

Recepimento delle Linee Guida in materia di tirocini, approvate in Accordo Stato/Regioni 24 gennaio 2013 – Regione Calabria

Art. 1 Finalità, tipologie e destinatari

- ~~1. Con la presente DGR, la Regione Calabria disciplina e promuove, anche alla luce delle "Linee-guida in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 24/01/2013 ai sensi l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il tirocinio come misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione, che non si configura come un rapporto di lavoro.~~
2. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è 16 anni.
3. In base alle finalità e ai destinatari si distinguono le tipologie di tirocinio:
 - a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio o hanno assolto l'obbligo di istruzione entro e non oltre 12 mesi;
 - b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità o percettori di ASPI) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
 - c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
 - d) tirocini estivi di orientamento, promossi a favore di giovani o adolescenti che abbiano assolto l'obbligo di istruzione e regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o presso un istituto scolastico, che si svolgono durante le vacanze estive, finalizzati ad assicurare l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro agevolandone le scelte professionali dei giovani o adolescenti.
4. La disciplina della presente DGR si applica anche agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente DGR:
 - a) i tirocini curricolari promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
 - b) i tirocini per l'accesso alla professione richiesti come periodo di pratica professionale dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative;
 - c) i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione.
6. Ai tirocini di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), attivati in favore di cittadini comunitari e di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni

previste dalla presente DGR.

7. ~~Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8/11/91 n. 381 per le finalità dell'art.1, comma 1, lettera b) di tale legge.~~

Art. 2 Durata del tirocinio

1. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio e dei relativi destinatari, come di seguito indicato:
 - a) tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.1 co. 3, lett. a): non superiore a sei mesi proroghe comprese;
 - b) tirocini di inserimento e reinserimento di cui all'art.1 co. 3, lett. b): non superiore a dodici mesi proroghe comprese;
 - c) tirocini in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'art.1 co. 3, lett. c): non superiore a dodici mesi; nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi proroghe comprese;
 - d) tirocini estivi di orientamento di cui all'art.1 co. 3, lett. d): pari al periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, o la sospensione di quello accademico, e l'inizio di quello successivo, e non può avere una durata superiore ai tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini, proroghe comprese.
2. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini in favore di lavoratori disabili di cui all' articolo 1, co. 1 legge n. 68/99, le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, la Regione Calabria potrà definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.
3. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Art. 3 I soggetti promotori

1. Possono promuovere tirocini i seguenti soggetti, anche tra loro associati:
 - Azienda Calabria Lavoro;
 - i Centri per l'impiego;
 - i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all'adozione di una disciplina regionale in materia;

- gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici;
- ~~gli Enti pubblici di ricerca, questo soggetto deriva dal bando per l'assegnazione delle borse di "tirocinio di ricerca" della Regione Calabria che li prevede tra i soggetti proponenti~~
- le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
- i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento;
- Agenzie Regionali per il Diritto allo Studio;
- i soggetti accreditati alla formazione professionale e/o all'orientamento;
- le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali;
- le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale; questi soggetti derivano dall'avviso per la realizzazione delle azioni di Work – experiences a favore di disabili visivi e uditivi della Regione Calabria
- Parchi Nazionali e Regionali in Calabria;
- i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;
- le Agenzie tecniche in qualità di enti *in house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4 Il ruolo del soggetto promotore

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della regolarità e della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:
 - favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
 - individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
 - promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio in collaborazione con il soggetto ospitante;
 - rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
 - contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
2. La Regione Calabria potrà sostenere specifiche azioni di promozione e di qualificazione della rete dei soggetti promotori anche con riferimento a precisi destinatari delle misure.

Art. 5 I soggetti ospitanti

1. Sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni, anche senza dipendenti, presso i quali viene realizzato il tirocinio.
2. La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Calabria e può essere costituita da unità operative dei soggetti ospitanti ovvero dalla sede legale degli stessi quando coincidente con quella operativa.
3. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante per lo stesso profilo professionale, ma può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici successivamente indicati.
4. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli

obiettivi formativi del tirocinio stesso.

5. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.
6. Il soggetto ospitante deve non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.

Art. 6 Il ruolo del soggetto ospitante

1. I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate, esperienze e capacità coerenti con il progetto formativo individuale;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.

2. Il soggetto ospitante, inoltre, non può:

- impiegare il tirocinante nello svolgimento di attività che non richiedano un preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche;
- utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.

3. Il soggetto ospitante deve essere, quindi, in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/2008, con la normativa di cui alla L.68/1999 e con l'applicazione integrale dei contratti e accordi collettivi di lavoro.

4. In caso di mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento ed è tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione Calabria.

Art. 7 Il tutoraggio

1. Il *soggetto promotore* individua un tutor che svolge i seguenti compiti:
 - a) collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
 - b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
 - c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;
 - d) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
 - e) concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, al rilascio dell'attestazione dell'attività svolta.
2. Il *soggetto ospitante* nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
3. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - b) promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
 - d) accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
4. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
 - a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire il processo di attestazione dell'attività svolta.
5. ~~La Regione Calabria potrà promuovere misure, anche in accordo con le parti sociali, tese alla~~ formazione, qualificazione e valorizzazione dei tutor con particolare riferimento ai lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Art.8 Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante.

Art.9 Limiti numerici

1. Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è definito in relazione alle dimensioni del soggetto ospitante, sulla base dei seguenti limiti numerici:
 - a) unità operative con un numero di dipendenti da zero a cinque a tempo indeterminato: un tirocinante;
 - b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - c) unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I datori di lavoro privi di dipendenti non possono ospitare più di due tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo per il medesimo profilo professionale nell'arco di 24 mesi.
3. I soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato.
4. Sono computati, al fine del calcolo dei limiti numerici del comma, i dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai 24 mesi purché la durata residua del contratto sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare ed i professionisti soci di studi professionali.
5. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare.
6. Tale computo, con riferimento ai soggetti multi localizzati, è ricalibrato sulle singole unità operative.
7. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, co. 1 legge n. 68/99, le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.

Art. 10 Modalità di attivazione: Convenzione e Progetto Formativo

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.
2. Il modello di convenzione e di progetto formativo da utilizzare sono allegati alla presente DGR e sono da intendersi parte integrante della stessa.
3. In caso di soggetto ospitante multi localizzato, anche pubblica amministrazione con più sedi territoriali, opera la normativa della Regione Calabria.
4. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
5. Il modello di convenzione, allegato alla presente DGR, potrà prevedere specifiche disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multi localizzate.

Art. 11 Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, le convenzioni definiscono le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante assume a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
3. La Regione Calabria potrà contribuire alla copertura delle garanzie assicurative nel caso in cui il tirocinante appartenga ad alcune specifiche categorie, che verranno individuate con apposite disposizioni.

Art. 12 Comunicazioni obbligatorie

1. Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, pur non costituendo rapporto di lavoro.
- ~~2. Congiuntamente alla comunicazione obbligatoria dovranno essere trasmesse le relative~~
convenzioni e progetti formativi con le modalità che verranno definite in tavolo tecnico del SIL.

Art. 13 Attestazione delle competenze acquisite

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia un'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
2. Il tirocinio deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2 comma i) Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Al termine del tirocinio le competenze acquisite sono registrate sul Libretto formativo del cittadino.
3. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.

Art. 14 Indennità di partecipazione

1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio.
2. La Regione Calabria stabilisce che l'importo minimo della stessa non potrà avere un importo inferiore a 400 euro lordi mensili, da rivalutare secondo indicizzazione ISTAT.
3. L'indennità verrà erogata a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile.
4. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta.
5. Con riferimento specifico ai soggetti svantaggiati e disabili, ai fini della promozione dell'inclusione sociale di questi soggetti, l'indennità potrà essere non corrisposta.
6. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio formativo costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente.
7. La percezione dell'indennità non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Art. 15 Politiche di accompagnamento

1. La Regione Calabria potrà promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché interventi tesi alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato.
2. Si potranno definire meccanismi e strumenti premiali sia per i soggetti promotori che per i soggetti ospitanti tesi a valorizzare la responsabilità sociale d'impresa.

Art. 16 Monitoraggio

1. La Regione Calabria promuove il monitoraggio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie, degli effetti della presente normativa con particolare riferimento agli *sbocchi occupazionali dei tirocinanti*, anche al fine di poter valutare l'efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva del lavoro.

Art. 17 Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. La Regione Calabria opera per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso.
2. Nei casi in cui il tirocinio non risultasse conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come rapporto di lavoro di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili e disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti.
3. In coerenza con quanto definito dalla L. 92/2012, art. 1 comma 35, la mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.
4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

(Su carta intestata del soggetto promotore)

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE (Rif. normativi della Regione o Provincia Autonoma)

TRA

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto promotore).....

di seguito denominato «soggetto promotore»,

con sede legale in

Codice fiscale/partita Iva

rappresentato/a dal Sig./Sig.ra

nato/a a

il

E

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante).....

di seguito denominato «soggetto ospitante»,

con sede legale in

Codice fiscale/partita Iva

rappresentato/a dal Sig./Sig.ra

nato/a a

il

PREMESSO CHE:

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge 68/99;
- il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;

- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- il soggetto ospitante non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla disciplina regionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
2. Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.
3. Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze acquisite.

¹ Nelle more della definizione della disciplina regionale, i soggetti ospitanti possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati: i soggetti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; i soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; i soggetti con più di diciannove dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 68/99, con soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/91 o richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- redigere, in collaborazione con il soggetto promotore, il Progetto formativo;
- rispettare e far rispettare il Progetto formativo in tutti gli aspetti;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio; il soggetto ospitante informa il soggetto promotore della cessazione del tirocinio mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi dell'interruzione del tirocinio; eventuali richieste di proroga, entro i limiti di durata previsti dalla normativa vigente, devono pervenire al soggetto promotore almeno 5 giorni lavorativi prima della data di conclusione del tirocinio, mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi che giustificano la prosecuzione del tirocinio oltre i termini stabiliti nel Progetto formativo;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- valutare l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

Articolo 4 – Tutorato

1. Il soggetto promotore designa un tutor che, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo.
2. Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto formativo, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo. Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione. Ogni tutor può accompagnare un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.
3. I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo.

Articolo 5 – Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni del tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
 - redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
 3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
 4. Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.
 5. Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

Art. 6 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da *(indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, si fa carico di tale copertura assicurativa)*.....
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da *(indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, si fa carico di tale copertura assicurativa)*.....
2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 7 – Comunicazioni

1. Le parti concordano che *(indicare l'opzione)*:
 - ☐ Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 - ☐ Il soggetto ospitante delega al soggetto promotore l'espletamento dei compiti relativi alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

(Luogo)....., (data).....

(Firma per il soggetto promotore)

(Firma per il soggetto ospitante)

2. Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio, la Convenzione e il Progetto formativo alla Regione/Provincia Autonoma e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.

3. Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare alla Regione/Provincia Autonoma e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio l'attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite, ai fini della registrazione dell'esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione/Provincia Autonoma, sul Libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo.

4. Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione/Provincia Autonoma eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

Art. 8 – Indennità

☐ Il soggetto ospitante ☐ Il soggetto promotore (*indicare l'opzione*) corrisponderà al tirocinante un'indennità di importo pari ad almeno euro² mensili lordi. L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del Progetto formativo.

La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta.

Art. 9 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal al

2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10 – Recesso

1. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

2. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

² Le Linee guida in materia di tirocini approvate con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano prevedono l'erogazione al tirocinante di un'indennità non inferiore ad almeno 300 euro lordi mensili.